

Novità formative in capo a datori di lavoro e preposti: approfondimento

Con riferimento alla precedente [circolare Api sullo stesso tema, n. 34 del 20/01/2022](#) si approfondiscono di seguito le **conseguenze pratiche delle modifiche al Tu D.lgs. 81/2008 sugli obblighi di formazione**, in particolare dei **preposti**, ma anche dei datori di lavoro.

La circolare dell'ispettorato nazionale del lavoro Inl n.1/2022 datata 16/02/2022 che si allega specifica infatti che i nuovi obblighi formativi in capo al datore di lavoro e le modifiche agli obblighi formativi in capo ai preposti non si possono applicare fino alla introduzione del nuovo accordo stato regioni, atteso entro il 30/06/2022, che sostituisce il precedente risalente al 21/12/2011 e che stabilirà le modalità attuative e la gestione della fase transitoria. I nuovi obblighi (compresa la formazione del preposto in presenza, con cadenza al meno biennale) non potranno pertanto costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.lgs.758/1994 "disciplina sanzionatoria in materia di lavoro".

L'unico elemento di novità che si deve considerare immediatamente applicabile (dal 21 dicembre 2021) e quindi sanzionabile, se carente, è l'obbligo di addestramento, che comprende la **prova pratica** dell'uso corretto delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi e **l'esercitazione applicata** delle procedure di sicurezza. Lo strumento che in futuro documenterà questa attività è un registro, denominato "apposito registro informatizzato", sul quale è attesa l'emanazione di apposita disposizione.

Per completezza si ricorda che il Testo unico della sicurezza,

aggiornato a gennaio 2022 [è consultabile on line.](#)

(SN/bd)

[4959_N.L._06_-
_Formazione_sicurezza_INL_Circolare_16-02-2022.pdf](#)
[Download](#)